



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 13-10-2020

REGISTRO GENERALE numero 10

COPIA

**Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E REGOLAMENTAZIONE
CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI**

IL SINDACO

PREMESSO

- che frequentemente si verifica l'abbandono ed il deposito di rifiuti durevoli ed ingombranti, sia sul territorio comunale che in prossimità dei cassonetti;
- che occorre salvaguardare il decoro del paese e le bellezze naturali ed impedire, nel contempo, qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;
- che l'abbandono incontrollato oltre a rappresentare un problema estetico ambientale, è fonte di degrado, potenziale rischi igienico - sanitario per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza dei cittadini;

CONSTATATO che spesso le pertinenze stradali, sia di strade periferiche che strade cittadine, vengono utilizzate per abbandonare rifiuti anche con conseguente creazione di micro discariche;

ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

RAVVISATA pertanto, la necessità di arginare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti ingombranti che arrecano grave pregiudizio sia del decoro urbano che l'igiene e salute pubblica provvedendo in merito mediante l'adozione di apposita ordinanza rivolta a risolvere il problema dell'abbandono ed il deposito incontrollato di beni ingombranti e durevoli, legno, RAEE (frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori, televisori, computers e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, forni o cucine ecc.) e materiale ferroso, sia sul territorio che in prossimità dei cassonetti;

VISTO l'art. 181 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che “*ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...*”;

VISTO l'art. 192 D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai commi: - 1) che *“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”*, - 2) che *“è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*;

VISTO altresì l'art.255 del Decreto legislativo 03.04.2006, n.152;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000, N.267, che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e sicurezza urbana;

ORDINA

A tutte le utenze pubbliche, private, domestiche e non domestiche,

- **E' fatto assoluto divieto di depositare**, scaricare ed abbandonare rifiuti urbani domestici e non, sul suolo o sottosuolo;
- **E' fatto assoluto divieto di abbandonare** rifiuti di qualsiasi genere, compresi ingombranti (come mobili, serramenti, infissi di qualunque materiale, arredi domestici, ecc) e RAEE (come frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori, televisori, computers e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, forni o cucine ecc.), legno e materiale ferroso presso i cassonetti, sulle vie e piazze, aree pubbliche, strade comunali e statali, torrenti, fossi di scolo, aree del demanio;

DISPONE

- Che il deposito di rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi dovrà avvenire nel rispetto della normativa ed esclusivamente **l'ultimo martedì di ogni mese**, mediante deposito degli stessi accanto al cassonetto stradale più vicino al proprio domicilio, in modo ordinato occupando il minor spazio pubblico possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio o pericolo alla circolazione;
- Che in caso di particolari esigenze, il ritiro in un giorno diverso da quello stabilito, dovrà essere concordato preventivamente con l'Ufficio Tecnico del Comune di Vallo di Nera;

DISPONE

che la presente Ordinanza;

- sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, mediante avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.vallodinera.pg.it;
- sia trasmessa alla prefettura di Perugia, alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Anatolia di Narco, al Comando Stazione Nucleo Forestale di Sant'Anatolia di Narco, alla polizia locale del Comune di Vallo di Nera;

AVVERTE CHE

Le violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/00 come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii e con le modalità previste dalla Legge 689/1981 ove non costituisca reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro.

Dalla Residenza Municipale, li tredici ottobre duemilaventi.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, li 27-10-2020